

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 21/2024

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 5 marzo 2024, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 10 gennaio 2024 nell'interesse del sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Mandico (CF: MND MNC 71H51 F839E), giusta procura su foglio separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126 elettivamente domicilia, il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII.

Osserva, dunque, quanto segue.

Il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versano senza dubbio in situazione di sovraindebitamento, avendo contratto le obbligazioni per par fronte ad esigenze personali e familiari.

Il sig. [REDACTED] è dipendente presso la società [REDACTED] con sede legale in Napoli, [REDACTED] e sede del lavoro in Napoli, [REDACTED] con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con mansioni di “commesso di banco” a partire dal 30.12.2019, con una retribuzione mensile netta di circa € 1.650 mensili, gravati da una trattenuta di € 150,00 al mese per restituzione del quinto di stipendio.

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dagli stessi, il gestore, [REDACTED] [REDACTED], nella relazione particolareggiata versata in atti ha rilevato che: *‘La dinamica reddituale del [REDACTED] i presenta sostanzialmente inadeguata ad affrontare la perdita del potere di acquisto; tale fenomeno è comune a quasi tutti i lavoratori dipendenti poiché la protezione dall'aumento dei*

salari e degli stipendi è assicurata solo (parzialmente) dai rinnovi dei CCNL e non da meccanismi automatici (ad. es. “scala mobile”). A spiegare il fenomeno basti l'esempio che segue: Il Sig. [REDACTED] nell'anno 2015, percepisce un reddito di € 21.836; detto importo – rivalutato con l'utilizzo degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi – equivale ad € 25.832 nell'anno 2022 (vedi allegato 23). In detto anno, al contrario, il sig. [REDACTED] ercepisce un reddito pari a € 23.937 con perdita di potere di acquisto reale di ca. € 2.000. Problemi di salute del sig. [REDACTED] Nel marzo 2022 Il Sig. [REDACTED] subiva un grave infortunio alla mano (arto indispensabile per la professione di banconista-salumiere dallo stesso svolta) tale da costringerlo, dal 12.03.2022, ad assentarsi da lavoro per 5 mesi (con conseguente riduzione dello stipendio in termini quanto meno di lavoro festivo e straordinario), e ad affrontare le spese per l'intervento chirurgico, avvenuto il giorno 08.07.2022 ed eseguito privatamente (cfr. spese sanitarie di € 1.800,00) stante le lunghe liste d'attesa in struttura pubblica (circa 2 anni) che gli avrebbe impedito di riprendere l'attività lavorativa'.

Il gestore evidenziava, quindi, l'assenza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni indicate, dovendosi escludere che il [REDACTED] avesse determinato un inadempimento colposo, avendo egli fatto ricorso al credito nella ragionevole prospettiva di potervi adempiere, o la sussistenza di atti in fronte ai creditori.

Si soffermava, tuttavia, sul rispetto delle regole del merito creditizio da parte degli Istituti di credito cui il [REDACTED] si era rivolto. Il gestore, alla pag. 13, concludeva che una corretta analisi sul merito creditizio non era stata effettuata mai da alcuno degli istituti di credito, applicando i parametri di cui all'art. 68 comma tre CCI.

Esaminando specificamente la composizione della debitoria del sig. [REDACTED], in base alla documentazione prodotta dai ricorrenti, questa veniva ricostruita in questi termini: “L'esposizione debitoria complessiva del sig. [REDACTED] è di € 102.001,42. Di tale importo, la somma di € 44.268,35 (di cui € 44.224,74 per mutuo BNL di cui al punto 1 della tabella che precede, e 43,61 di cui al punto 3 della stessa tabella) continuerà ad essere pagata mensilmente, essendo i pagamenti in bonis - difatti la rata mensile di € 278,00 (rata mutuo) e di € 5,00 circa (rata canone telefonia cellulare wind3) rientrano tra le spese familiari. Ne consegue che il totale complessivo dell'esposizione debitoria oggetto di ristrutturazione ammonta ad € 57.733,07 di cui € 1.966,54 a titolo di credito privilegiato ed € 55.766,53 a titolo di credito chirografo - a cui vanno aggiunte le spese per la procedura da sovraindebitamento”.

Valutando, invece, la consistenza dell'attivo patrimoniale, la situazione rilevata dal gestore in base alla documentazione prodotta dalla parte è stata la seguente: ‘è proprietario di un autoveicolo FIAT

modello "Grande Punto" targata [REDACTED] (cfr. Visura PRA, all. 11) immatricolata il 22/10/2008 per gli spostamenti casa-lavoro. E' titolare di conto corrente n. [REDACTED] presso Banca Nazionale del Lavoro il cui saldo alla data del 30 settembre 2023 ammonta ad € 1.069,40 (All. 12); E' inoltre cointestario con la madre, Signora [REDACTED] del conto-libretto bancario [REDACTED] acceso presso Intesa San Paolo, utilizzato, come da dichiarazione resa in sede di interrogatorio, per la riscossione della pensione della genitrice. Come da documentazione esibita, il saldo alla data del 05.12.2023 è pari ad € 7,43 (All. 13); non è titolare di polizze assicurative; non ha altre fonti di reddito tranne lo stipendio da dipendente; Nessun valore di realizzo può essere attribuito al suddetto autoveicolo e ai beni mobili e suppellettili presenti in casa, di valore solo affettivo. Ancorché la retribuzione netta mensile percepita oscilla intorno a € 1.650,00 al mese (per effetto degli elementi variabili, come prima già spiegato), il Sig. [REDACTED] è inquadrato nel settore "terziario" il cui CCNL riconosce l'erogazione di ulteriori due mensilità, come tredicesima e quattordicesima. A tal proposito, il Sig. [REDACTED] ha fatto pervenire dichiarazione del datore di lavoro (All. 14) con la quale si afferma che la quattordicesima mensilità è spalmata nei dodici mesi, pertanto essa è compresa negli stipendi. Gode di un assegno unico mensile pari ad € 350,00, come da CU rilasciato dall'INPS per l'anno 2022. Al fine di verificare il reddito medio mensile disponibile per ogni mese, lo scrivente ha esaminato le ultime tre dichiarazioni dei redditi (Mod. 730) calcolando la media dei netti percepiti, pari al reddito imponibile detratte le trattenute per le imposte, ed aggiungendo l'importo di € 350,00 a titolo di assegno unico percepito. In via meramente teorica, si potrebbe affermare che la disponibilità media mensile del Sig. [REDACTED] sia pari ad € 2.127 (riferimento anno 2022). Tuttavia, considerato che il reddito del Sig. [REDACTED] è variabile in funzione del lavoro festivo o straordinario prestato, in base alle esigenze del datore di lavoro e non della Sua volontà, l'importo da prendere in considerazione ai fini della sostenibilità della rata al servizio del debito dovrà essere commisurato allo stipendio base. Da detto importo, detratte le spese mensili per il fabbisogno del nucleo familiare, determinato come di seguito, residua l'importo mensile di euro € 310,00, di cui 300 € da mettere a disposizione dei creditori ed € 10,00 per le spese di bonifico. BENI IMMOBILI: Il sig. [REDACTED] è proprietario di un immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, ubicato in Napoli, [REDACTED] [REDACTED] identificato con le seguenti particelle catastali: [REDACTED] [REDACTED] acquistato il 25 luglio 2013 con atto Notaio [REDACTED] [REDACTED]. E' inoltre proprietario di locale deposito pertinenziale posto al piano seminterrato di mq. [REDACTED] riportato nel catasto fabbricati alla sez. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] oltre a cortiletto di pertinenza dell'abitazione della superficie di [REDACTED] riportato nel catasto fabbricati alla sez. [REDACTED] [REDACTED]. Alla visura catastale detto cortiletto è indicato con categoria F1 (unità immobiliari urbane non idonee a

produrre un reddito). L'intero valore d'acquisto è indicato in atti per € 60.000,00 di cui € 5.000 riferiti al locale deposito ed € 2.000 riferiti all'area scoperta. Il prezzo, come in atti, risulta pagato per € 1.288,65 mediante assegno bancario non trasferibile, ed € 58.711,35 mediante mutuo erogato in pari data dalla B.N.L.'

In relazione alle spese per il fabbisogno personale e familiare, esse risultano le seguenti: Voci Spese mensili: Spese alimentari 600,00; Abbigliamento e cura delle persone 150,00; Rata mutuo 278,00; Spese condominiali 11,00; Utenze 200,00; Spese scolastiche e attività figlio 75,00; Spese auto (manutenzione, ass.ne bollo auto e carburante) 146,00; Telefoni cellulari 20,00; Servizi sanitari 50,00; Altro – imprevisti 150,00: TOTALE SPESE 1.680,00. Esse sono state motivatamente ritenute congrue dal gestore.

L'istante ha, pertanto, proposto un piano di ristrutturazione dei debiti prospettando una proposta di pagamento entro otto anni di tutti i creditori con diverse percentuali di soddisfo, considerate le cause legittime di prelazione. In particolare: *'Il nucleo familiare ha un attivo costituito dalle entrate del sig. [REDACTED] pari ad euro 1.990,00; le spese per il sostentamento ammontano ad euro 1.680,00. Ne discende una disponibilità mensile di € 310,00, che il debitore mette a disposizione per l'intero ceto creditorio, per un numero di n. 88 rate e mezzo (proposta "B"), corrispondenti a 7 anni e mesi quattro ca.'... La rata mensile di € 300,00 messa a disposizione della procedura è stata calcolata tenendo conto dei redditi percepiti dalla ricorrente, della 13^ mensilità e delle spese per il sostentamento, e con riferimento alla solvibilità del debitore, va rimarcato che il sig. [REDACTED] può attualmente contare su di un patrimonio rappresentato dalle entrate derivanti dall'attività lavorativa esercitata con contratto a tempo indeterminato e sull'immobile di proprietà destinato ad abitazione del nucleo familiare. Risulta pertanto che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 66.390,57 - comprensiva di spese di procedura – l'importo totale previsto in piano è di € 26.540'.*

Con riferimento ai crediti prededucibili, è opportuno premettere che l'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati. A tal proposito, il gestore ha rilevato quanto segue: *'i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto e depositato, che ammontano ad € 3.540,00 - Iva ed accessori inclusi – risultano inseriti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, secondo la seguente rateizzazione: € 1.250,00 il primo anno; € 1.800,00 il secondo anno; € 490,00 a chiusura della procedura, negli ultimi due mesi. I compensi*

dell'assistenza tecnica di parte pari ad € 3.300,00 (il 75% di € 4.400,00 accertato) in prededuzione - a condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato, verranno rateizzati, durante i primi due anni'.

In osservanza di quanto disposto ex art.67, comma 4, il gestore pone in evidenza che la proposta prevede che ai creditori muniti di privilegio venga riconosciuta e attribuita una somma non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. In relazione a quello mobiliare, infatti, il ricorrente è dipendente e percepisce uno stipendio netto medio di € 1.640,00 oltre ad assegno unico per ulteriori € 350,00 per un totale di € 1.990. Il gestore rilevava: *'Considerato che le spese familiari ammontano ad €1.680,00, la residua somma di € 310,00, in caso di liquidazione dell'unico bene di proprietà, il cui ricavato, peraltro, andrebbe destinato a soddisfazione dell'ipoteca, non potrebbe essere messa a disposizione della liquidazione in quanto il sig. [REDACTED] con detto strumento, sarebbe costretto a trovare un'altra collocazione abitativa, il cui canone di locazione sarebbe certamente superiore all'importo della rata di mutuo attualmente corrisposta (e si rammenti, in bonis) di euro 280,00'.*

Su tale base, il gestore infine concludeva che, *'in ipotesi di procedura concorsuale ex art.279 D.Lgs.14/2019, l'importo volto a soddisfare la massa creditoria, per la durata di 3 anni, coinciderebbe con la sola vendita dell'immobile, sul quale c'è l'ipoteca da parte della Banca BNL, unico creditore che potrebbe vedere soddisfatta (sempre e comunque parzialmente) il proprio credito privilegiato'.*

Il piano di ristrutturazione è stato valutato dal gestore sostenibile, in quanto consentirebbe una soddisfazione in tempi congrui dei creditori, ancorché prevedendosi una falciatura del credito.


Con decreto del 17 gennaio 2024, il Giudice Delegato, sospendendo il trattenimento delle rate di cessione del quinto di stipendio del Sig. [REDACTED], fissava l'udienza per l'omologa al 5 marzo c.a. Nessuna osservazione veniva sollevata dai creditori e la sola FINDOMESTIC precisava il credito, la cui quantificazione veniva fatta propria dall'istante e dal gestore, ferma la percentuale di soddisfazione proposta *ab origine*.

Tanto rappresentato, giova premettere che il piano presentato si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico – argomentativo e documentato in punto di fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare.

Del pari, risulta puntualmente rappresentata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, per le ragioni sopra evidenziate dal gestore, che il Tribunale integralmente fa proprie, confermando la quantificazione della prededuzione già individuata, come piano B, da questo giudice nel decreto di

fissazione di udienza. Per tutto quanto considerato, ferma l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig.  Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli l'8 marzo 2024

Il giudice

dr. Eduardo Savarese